

## TRIBUNALE DI MONZA

Presidenza

PROT. 755/23

Ai Magistrati settore civile Al Coordinatore settore civile Ai Direttori del settore Civile All'Ufficio NEP Al Consiglio dell'Ordine Avvocati

## Oggetto: nuovo art. 492 bis cod.proc.civ.

Come è noto decorrere dal 28 Febbraio 2023 data di entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 l'art. 492 bis cod.proc.civ. -ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare -è stato modificato.

In particolare, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, è limitata all'ipotesi disciplinata dal comma 2 della disposizione, cioè al caso in cui, se vi è pericolo nel ritardo, il creditore intenda procedere prima della notifica del precetto o prima che sia decorso il termine di 10 giorni dalla notifica dello stesso ex art. 482 cod.proc.civ..

In tutti gli altri casi che costituiscono la regola, vale a dire nei casi in cui si proceda dopo il decorso del termine di 10 giorni dalla notifica del precetto, l'istanza deve essere proposta dal creditore direttamente all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Nonostante la disposizione in esame al quarto comma preveda che l'ufficiale giudiziario ,per procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ,acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ,questo collegamento allo stato non è operativo .

La soluzione deve essere quindi ravvisata in conformità a quanto previsto dall'articolo 155 quinquies delle disposizioni di attuazione del cod.proc.civ.; in particolare , il primo comma della norma da ultimo citata stabilisce che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche date non è attuabile e che l'istante, sulla base di tale attestazione, possa quindi ottenere dai gestori delle banche dati previste dal comma 4 dell'art. 492bis cod.proc.civ. e di quelle eventualmente individuate con il decreto di cui all'art. 155, comma 1, disp.att. cod.proc.civ., -allo stato non emanato-Le informazioni ivi contenute.

Ove sia stato ottenuto invece l'autorizzazione del Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 492 bis, comma 2, cod.proc.civ. fa distante procederà ad ottenere le

suddette informazioni dai gestori delle banche dati sulla base della predetta autorizzazione.

SI RENDE NOTO che, pertanto, non verranno più rilasciate dal tribunale autorizzazioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al di fuori dell'ipotesi dell'istanza rivolta al presidente del tribunale ex art. 492 bis cod.proc.civ..

Si invitano i destinatari in indirizzo ad attenersi a quanto sopra indicato.

Si pubblichi nel sito del Tribunale.

Monza, 21 marzo 2023

/ Il Presidente Maria Gabriella Mariconda